CITTA' di CANICATTI' (Libero Consorzio Comunale di Agrigento) Ufficio _____	Immediatamente esecutiva SI [X] NO [ ] Seduta del Giorno 10 DIC. 2019 N. 178

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Schema di Regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'anno duemilaDICIANNOVE addì dieci del mese di dicembre alle ore 10.00 nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco Avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

presenti n. 6 assenti n. 2

Cognome	Nome	PR.	AS
DI VENTURA	Ettore		
DI FAZIO	Giangaspare		X
CORBO	Rosa Maria		
CUVA	Angelo		
DI BENEDETTO	Fabio		
GIARDINA	Antonio		
PALERMO	Umberto		
MESSINA	Angelo		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

Il sottoscritto Fabio Di Benedetto, Assessore al *Personale, Patrimonio, Piano di Riequilibrio Finanziario, Polizia Municipale, Mobilità Urbana e Viabilità, Rapporti con il Consiglio Comunale,* sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- la legge n. 109 del 1996 contiene le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle associazioni di stampo mafioso. Il Dlgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" all'art 48 comma 3, lettera c) dispone: *"i beni sequestrati alle mafie sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*;

- è intendimento di questo Ente, per l'alto valore simbolico che rappresenta nell'area in esame il pieno utilizzo di tutti i beni confiscati alla criminalità organizzata, fare nascere, in questi immobili, luoghi dove verranno svolte attività sociali in senso ampio al servizio del territorio, al fine di rafforzare ed accrescere la cultura della legalità e creare opportunità di sviluppo e di lavoro in un contesto sofferto ma desideroso di cambiamento e creare, altresì, centri di aggregazione per combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione, fenomeni che, riguardano soprattutto i giovani, generano comportamenti deviati che costituiscono la base dei processi di crescita criminale;

- rientra quindi, tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze attribuite dalla Legge, il recupero ed il riutilizzo con finalità sociali di beni sequestrati o confiscati alle mafie. Rientra altresì tra i compiti e gli obbiettivi del Comune adoperarsi per partecipare a bandi pubblici aventi come finalità la migliore utilizzazione dei suddetti beni confiscati alle mafie;

- per il raggiungimento di tale obiettivo necessita disciplinare le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", di cui al Dlgs. n. 159/2011, come per ultimo modificato dalla Legge n. 141/2015;

Ciò premesso, è stato predisposto apposito schema di "regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata" che in copia alla presente si allegata sub lettera "A";

VISTO l'articolo 5 comma 1 dello Statuto del Comune di Canicattì, sancisce che il Comune ha potestà regolamentare;

VISTO l'art. 117, comma 6°, della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

VISTO il Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico dell'Ente;

Per quanto sopra espresso

PROPONE DI DELIBERARE

- di prendere atto ed approvare la proposta di adozione dello schema di *"Regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata"*;

Allegato "A"



CITTÁ DI CANICATTÍ

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÁ ORGANIZZATA

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____, divenuta esecutiva il

Il presente regolamento entra in vigore il _____

ART. 1

FINALITÁ

1. Il riutilizzo, per fini sociali, dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità organizzata rappresenta un grande esempio di civiltà. Trasformare gli "oggetti" della condotta illegale dell'uomo in azioni ed attività benefiche per l'intera società, attesta la grande rivalsa sociale della legalità sulla criminalità, in ogni forma essa si manifesti. Parimenti, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, le Associazioni di Volontariato ed il mondo del Terzo Settore in genere, svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e solidaristica di fondamentale importanza per l'intera Comunità e hanno, inoltre, un importante ruolo per la valorizzazione del patrimonio pubblico comunale.
2. La Giunta Comunale per il perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, all'inizio di ciascun anno, emana un atto di indirizzo che stabilisce le linee guida dell'Amministrazione relativamente alla destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, valutazione estesa anche agli immobili assegnati e/o restituiti al Comune dal beneficiario. Il Comune di Canicattì, in conformità alle finalità della Legge 109/96 e s.m.i., promuove l'utilizzo a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia. La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare fini di pubblico interesse e / o attività sociali in senso ampio a servizio del territorio, al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione.

ART. 2

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge 109/96, così come modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 commi 201 e 202 e dalla Legge n. 50 del 31/03/2010, per uso istituzionale in forma diretta, per fini sociali e per fini locativi. L'art. 1 comma 201 della Legge 296/2006 prevede che i beni immobili possano essere

utilizzati, non solo per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile, ma anche per lo svolgimento di attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Il comma 202 stabilisce che i beni immobili possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove è situato l'immobile o al patrimonio della Provincia, oggi Libero Consorzio Comunale di Agrigento o della Regione. In tal caso, l'Ente può amministrare direttamente il bene oppure concederlo in concessione a **titolo gratuito** a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche o ad associazioni ambientaliste, ai sensi di quanto previsto dal suddetto comma.

2. Qualora entro un anno dal trasferimento, l'Ente non abbia provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un Commissario con poteri sostitutivi. Sono oggetto della concessione i beni non utilizzati per finalità istituzionali.

ART. 3
ELENCO DEI BENI DISPONIBILI

1. Sul portale del Comune di Canicattì e presso la Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è possibile consultare l'elenco dei beni confiscati alla mafia, che deve essere costantemente aggiornato. Tutti i beni censiti nell'elenco sono catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione. Per ciascuno di essi sono indicate le informazioni concernenti il bene strutturale e l'ente gestore.
2. Con scadenza annuale la Direzione competente, anche avvalendosi dall'U.T.C., predisporrà una cartografia con l'individuazione esatta delle varie ubicazioni di tutti i beni censiti.

ART. 4
CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI MODALITÁ
E ORGANO COMPETENTE

1. Il bene è concesso con provvedimento del Dirigente della Direzione competente previa procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento. Possono usufruire a titolo gratuito dell'affidamento in concessione dei beni immobili: Comunità, Enti

senza scopo di lucro ed Organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge 109/96 e s.m.i. che rivestono un interesse sociale per l'intera comunità e che hanno come scopo l'interesse della collettività.

2. In particolare possono usufruire degli affidamenti in concessione: Comunità, Enti, Associazioni culturali, di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 26 e s.m.i., cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349, che manifestano il proprio interesse. Non sono esaminate e valutate istanze provenienti da soggetti che non rientrano nelle suddette categorie o non regolarmente iscritte negli albi previsti dalla vigente normativa, o che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni normative di settore.
3. I soggetti interessati, a seguito di pubblico avviso emanato dal Comune, possono avanzare domanda di affidamento dei beni inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 del presente regolamento secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'avviso pubblico.
4. La richiesta di concessione deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata alla Direzione competente e deve essere corredata dal progetto che si vuole realizzare presso il bene richiesto. La richiesta di concessione del bene può essere presentata anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali conformi al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. 82/2005).
5. Il bando è predisposto dalla Direzione competente e definisce in forma compiuta, nell'ambito della finalità delineata, l'attività che si intende promuovere e nello stesso tempo prevedere una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati e/o punteggi da attribuire alle istanze ed ai progetti.
6. La concessione in uso a terzi, da parte del Dirigente della Direzione avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati dal relativo contratto, sottoscritto dal concessionario e dal Dirigente della Direzione competente che viene stipulato dopo l'atto di concessione. Il contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del

rapporto, le modalità del controllo sulla sua utilizzazione. Il bene è concesso in uso a titolo gratuito.

7. Non possono concorrere alla selezione per la concessione dei beni, di cui al presente regolamento, Enti, Associazioni, Comunità o altri organismi associativi comunque denominati le cui finalità rappresentative e/o direttive sono svolte da amministratori comunali o loro parenti ed affini entro il 3° grado.

Art. 5
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI E ASSEGNATI AL COMUNE

Allo scopo di pianificare e programmare in concreto l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al Comune di Canicattì è istituita una Commissione, presieduta dal Sindaco e composta dall'Assessore al patrimonio, dal dirigente da cui dipende l'Ufficio Patrimonio, dal dirigente della Direzione Servizi Sociali, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, dal Comandante della Polizia Municipale. La Commissione, qualora se ne ravvisasse la necessità in ragione degli argomenti da trattare, può essere integrata, senza oneri per l'ente, da rappresentanti delle forze dell'ordine o altri funzionari pubblici.

Svolge funzioni di segretario verbalizzante il responsabile dell'ufficio patrimonio o in caso di impedimento o impossibilità dello stesso altro dipendente individuato dal dirigente dello stesso ufficio.

La suddetta Commissione, tenendo presenti le linee guida relative alla destinazione degli immobili confiscati emanate dalla Giunta Comunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento, annualmente *(e comunque in occasione dell'assegnazione di un nuovo immobile al Comune)*, predispone un programma di utilizzo dei beni confiscati assegnati al Comune e non utilizzati *(o non assegnati a terzi)* con il quale si pianifica la tipologia di intervento che si intende effettuare su ogni singolo bene, specificando in particolare i beni che il Comune intende utilizzare direttamente *(indicandone la finalità)* e quelli che possono essere concessi a terzi indicandone i fini istituzionali o sociali che si intendono raggiungere, nel rispetto delle prescrizioni del provvedimento di destinazione dell'Agenzia del Demanio –

Direzione Centrale per i Servizi Immobiliari – Direzione Gestione beni confiscati e in coerenza con l'interesse pubblico e le finalità di cui alla legge n. 109 del 1996.

Il programma di utilizzo predisposto dalla Commissione, viene trasmesso al dirigente dell'ufficio patrimonio affinché possa provvedere agli atti gestionali di competenza.

ART. 6

CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE

Il dirigente della Direzione dalla quale dipende l'Ufficio Patrimonio, sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale, per i beni per i quali la Commissione di cui all'art. 5 ha manifestato l'intenzione di concedere gli stessi a terzi procederà ad attivare le procedure di evidenza pubblica finalizzate ad assegnare i singoli beni a concessionari, sulla base di una valutazione comparativa di ipotesi progettuali inerenti le finalità cui i singoli beni si intendono destinare.

A tale fine verrà predisposto un avviso pubblico che tenga conto dell'esperienza posseduta dai soggetti richiedenti l'assegnazione nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale si intende assegnare il bene e della relativa capacità tecnica. Nell'avviso si darà rilievo alle ipotesi progettuali economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibili, ossia che impattano positivamente sul livello occupazionale, che prevedano un recupero urbano, la valorizzazione del patrimonio artistico/naturalistico, la creazione o allargamento di reti sociali o che applicano procedure e strumenti di risparmio energetico.

L'istruzione delle istanze pervenute, la valutazione dei relativi titoli e la redazione della graduatoria avverrà a cura di un gruppo di lavoro specificamente individuato dal Sindaco.

Il dirigente dell'Ufficio Patrimonio, scaduti i termini per la presentazione delle istanze, convoca il suddetto gruppo di lavoro, per l'esame delle richieste presentate, il quale:

- Sulla base della documentazione presentata, valuta l'ammissibilità di ogni singola richiesta alla luce dei requisiti richiesti dall'avviso;
- Valuta i titoli posseduti dai singoli richiedenti;
- Formula la graduatoria, attribuendo ad ogni singolo soggetto un punteggio sulla base di quanto prescritto dall'avviso.

ART. 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si deve svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

a) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;

b) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;

c) l'obbligo di informare, ogni fine anno, l'Ente concedente dell'attività svolta. Nel caso in cui il concessionario non utilizzi il bene assegnatogli per più di un anno, l'Amministrazione Comunale provvederà immediatamente a revocare l'assegnazione;

d) l'obbligo di tenere informato l'Ente concedente sulle variazioni della compagine sociale;

e) l'obbligo di evidenziare, al fine della promozione delle attività svolte, nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le finalità previste, lo stemma del Comune;

f) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile contro tutti i rischi che possono derivare dall'attività svolta all'interno del bene;

g) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per incendio e scoppio sull'immobile assegnato;

h) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;

i) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;

j) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;

k) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;

l) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile assegnato, per tutta la durata della concessione;

m) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;

n) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare ogni eventuale variazione;

o) l'obbligo di trasmettere, ogni fine anno all'Ente, copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincono i risultati raggiunti;

p) l'obbligo di esporre nel bene concesso una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale deve essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Canicattì in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla mafia – Comune di Canicattì";

q) l'obbligo di restituire il bene concesso nella sua integrità, come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrano, al momento della restituzione, danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'Amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;

r) obbligo, in analogia a quanto previsto dall'art. 217 del D.lgs. 50/2016, di stipulare apposita polizza fideiussoria, a garanzia del 10% del valore dell'immobile dato in concessione, per gli eventuali danni che lo stesso possa subire durante il periodo dell'affidamento e per tutta la durata della concessione, previa valutazione del valore del medesimo, effettuata dal competente Ufficio Gestione Patrimonio e Beni Confiscati;

s) obbligo di relazionare annualmente entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sull'attività svolta nell'anno precedente.

ART. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

1. La concessione può essere rilasciata per un periodo non inferiore ad anni 3 (tre), e non superiore ad anni 9 (nove), tenendo conto dell'impiego economico che il concessionario deve

affrontare per la realizzazione dell'ipotesi progettuale proposta, finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene, ed è rinnovabile con procedura semplificata.

2. L'Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici, si riserva di revocare, previa contestazione ed assegnazione di termine per controdedurre non superiore a 15 giorni, la concessione già in atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato.
3. Il Concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo nei casi di sopraggiunti e imprevisti eventi, non noti alla data della concessione, che rendano indispensabile l'utilizzo del bene per fini istituzionali dandone preavviso al concessionario almeno 6 (sei) mesi prima.

ART. 9
CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

1. Il concessionario in ogni caso, non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'utilizzo del bene oggetto di concessione/locazione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione/locazione del medesimo bene.

ART. 10 CONTROLLO

1. È rimesso al Dirigente della Direzione competente, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico che ha dato luogo alla concessione, avvalendosi all'occorrenza di altre strutture Comunali o delle forze dell'ordine.
2. Il Dirigente della Direzione competente verifica, almeno annualmente, la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della Legge 109/96 e s.m.i. Il medesimo Dirigente può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 11

POTERE SANZIONATORIO

1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato, oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa e di affermazione dei principi di legalità dell'Ente concedente. La concessione in ogni caso viene revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni obbligatoriamente acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere elementi a carico di taluno degli stessi, tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso nello svolgimento della propria attività;
b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della Legge 109/96 e s.m.i.;
c) qualora il concessionario ceda a terzi il contratto o costituisca di fatto, sui beni concessi, diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I Provvedimenti sanzionatori sono, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Dirigente della Direzione competente che ne cura l'istruttoria;
e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazione delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;

g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali;

h) qualora non venga prodotta la relazione sull'attività svolta, nonostante diffida ad adempiere preventivamente emessa dall'Ente, con assegnazione di congruo termine per l'adempimento;

i) qualora dalle relazioni presentate emerga che l'assegnatario non ha svolto le attività per le quali il bene è stato concesso.

ART. 12

AZIONE RISARCITORIA

1. La violazione di uno degli articoli 9 e 11 del presente regolamento comporta a seguito della decorrenza dell'affidamento e dell'esercizio del potere sanzionatorio, la immediata richiesta al concessionario di un adeguato risarcimento a favore del Comune di Canicattì. L'azione risarcitoria è obbligatoria per l'Amministrazione comunale.
2. Il Concessionario che sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessione per negligenza o responsabilità e abbia un contenzioso in corso non potrà, sino a sentenza definitiva, presentare al Comune di Canicattì altre richieste di affidamento o concessione.

ART. 13

GESTIONE DIRETTA PER USO ISTITUZIONALE DEL BENE CONFISCATO

1. Gli immobili destinati ad uso istituzionale, a seguito dell'adozione dell'atto di indirizzo adottato dalla Giunta Municipale di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, vengono destinati, previa adozione di apposito provvedimento, dal Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai Settori e/o Uffici comunali che ne faranno richiesta, non solo perché vengano utilizzati come sede, ma anche per destinarli ad attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.
2. È possibile l'assegnazione dell'immobile per le stesse finalità di cui sopra a società partecipate dall'Ente che svolgono attività e servizi connessi alle funzioni comunali, in tal caso devono essere regolati con scrittura privata tra le parti, oltre agli specifici diritti e obblighi, i rapporti di

natura economica finanziaria e o di prestazioni, o a pubbliche amministrazioni (Regionali e Statali) che ne facciano richiesta per i propri fini istituzionali.

ART. 14

FINALITÁ LUCRATIVA – LOCAZIONE

I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per finalità sociali per mancanza di soggetti richiedenti, possono essere utilizzati, con provvedimento deliberativo di Giunta Comunale che ne autorizza l'impiego, per finalità di lucro anche in coerenza con l'interesse pubblico e le finalità della legge 109/96. I relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto disposto dall'art. 5 Comma 15° della L. n. 50 del 31.03.2010. Le somme introitate dalla locazione dei suddetti immobili dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati a fini istituzionali ed in secondo luogo per le specifiche finalità sociali di anno in anno determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Il canone di locazione sarà determinato in base al valore di mercato stabilito dall'Agenzia delle Entrate e sarà soggetto nel corso del rapporto di locazione ad aggiornamenti annuali sulla base di indici ISTAT, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia. Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale, laddove consentito dalle leggi in materia.

ART. 15

RISTRUTTURAZIONE

L'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibili gli immobili concessi in locazione è posto a carico del locatario. Il canone determinato come sopra, potrà essere conguagliato con i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene. A tale scopo, il locatario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo verrà esaminato dall'UTC che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese. Il locatario risponderà degli

eventuali danni causati, anche a terzi, dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione. L'aggiudicatario degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all'Amministrazione Comunale.

ART. 16

CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente regolamento è escluso il ricorso alla clausola arbitrale. La definizione delle stesse sono pertanto devolute, nel rispetto dei criteri generali del riparto della giurisdizione, al Giudice competente secondo le leggi dello Stato.

ART. 17

ABROGAZIONE DI NORME – ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICITÀ

Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore nei termini di cui alla legge regionale n. 44 del 1991, come nel tempo modificata ed integrata.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni precedente norma regolamentare o disposizione in contrasto con la disciplina in esso contenuta.

Il presente Regolamento si applica, fin dalla sua entrata in vigore, ai nuovi procedimenti di assegnazione di immobili.

Per i procedimenti già completati e per gli immobili già assegnati restano valide, fino a scadenza del termine di concessione, le disposizioni vigenti al momento dell'assegnazione.

Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito "web" istituzionale dell'ente.

ART. 18

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni che regolano le materie ed i servizi contemplati nel presente regolamento e quelle contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di utilizzo e assegnazione di beni confiscati alle organizzazioni mafiose.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate e sono da disapplicare, senza alcuna formalità nei seguenti casi:

   a) per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e/o statali vincolanti e non derogabili dalla potestà dell'ente ed incompatibili con la disciplina regolamentare;

   b) in caso di contrasto tra la previsione recata dallo statuto comunale e la disciplina posta dal regolamento.
3. Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica comunque la normativa di rango superiore.

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÁ ORGANIZZATA

INDICE

ART. 1 – FINALITÁ .....PAG. 2

ART. 2 – OGGETTO .....PAG. 2

ART. 3 - ELENCO DEI BENI DISPONIBILI ..... PAG. 3

ART. 4 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI MODALITÁ E ORGANO COMPETENTE.... PAG. 3

Art. 5 – PROGRAMMAZ.NE E PIANIFICAZ.NE BENI CONFISCATI E ASSEGNATI AL COMUNE..PAG.5

ART. 6 - CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE ..... PAG. 6

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ..... PAG. 7

ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO PAG.8

ART. 9 - CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO PAG.9

ART. 10 – CONTROLLO PAG.9

ART. 11 - POTERE SANZIONATORIO .....PAG. 10

ART. 12 - AZIONE RISARCITORIA.....PAG. 11

ART. 13 - GESTIONE DIRETTA PER USO ISTITUZIONALE DEL BENE CONFISCATO.....PAG. 11

ART. 14 - FINALITÁ LUCRATIVA – LOCAZIONE..... PAG. 12

ART. 15 - RISTRUTTURAZIONE ..... PAG. 12

ART. 16 – CONTROVERSIE ..... PAG. 13

ART. 17 - ABROGAZIONE DI NORME – ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICITÀ .....PAG. 13

ART. 18 - NORME DI RINVIO .....PAG. 14

- di trasmettere il presente atto corredato dal suddetto schema di Regolamento al Consiglio Comunale, e per esso al Suo Presidente;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico dell'Ente;
- di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione.

Il Proponente

Assessore al Personale, Patrimonio, Piano di Riequilibrio Finanziario, Polizia Municipale, Mobilità Urbana e Viabilità, Rapporti con il Consiglio Comunale

Fabio Di Benedetto

Visti i pareri ex art. 49 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

alla Regolarità Tecnica - Dott. Pietro Saia

lì_____

alla Regolarità Contabile - Dottoressa Carmela Meli

lì 04-12-2019

LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Dichiarare la presente Immediata eseguibile

L'Assessore Anziano	Il Sindaco	Il Segretario Generale
	(Avv. Ettore Di Ventura)	*Dott. Giovanni Panepinto*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della legge regionale n° 44 del 03 Dicembre 1991, è pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-12-2018 al 25-12-2019 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati.

☐ E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

☒ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni Panepinto)

_____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì li _____

Esecutiva il _____, ai sensi art. 12 – comma 1 – L. R. 03/12/1911 n° 44.

Dalla Residenza Municipale _____

Il Segretario Generale